



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

AREA AMMINISTRATIVA - AA.GG. - VIGILANZA

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Telefono 070 93529219 - webfax 070 9353260

Codice fiscale/partita IVA 00497620922

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

Ordinanza n. 13/2020 del 04/05/2020

OGGETTO: OBBLIGHI E DIVIETI PER I POSSESSORI DI CANI, A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA E DEL DECORO SIA URBANO CHE EXTRAURBANO

IL SINDACO

PREMESSO che sulle aree pubbliche, sulle aree soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al Pubblico nonché sulle aree verdi, viene di sovente riscontrata la presenza di deiezioni animali, che causano disagi per la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività, pregiudizio per il decoro urbano, nonché possibili rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

CONSIDERATO che tali gravi inconvenienti sono dovuti all'incuria ed al malcostume di taluni proprietari e/o possessori di cani che, durante la conduzione degli stessi, evidentemente trascurano il fondamentale dovere civico di provvedere alla raccolta delle deiezioni lasciate sul suolo dai propri animali con mezzi adatti allo smaltimento;

PRESO ATTO altresì delle reiterate segnalazioni e lamentele aventi ad oggetto situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone a causa della presenza di cani lasciati liberi e privi di custodia in strade, piazze ed altri luoghi pubblici;

CONSTATATO il numero sempre crescente di cani ed altri animali d'affezione che vivono nelle aree urbanizzate, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico, la tutela della sicurezza personale e la detenzione di detti animali;

RITENUTO pertanto, dover mettere in atto, nell'interesse di tutti, validi strumenti e provvedimenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie veicolate dagli escrementi animali che consentano un'adeguata pulizia per il miglior utilizzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici e, in particolare di giardini, aree verdi nonché efficaci misure repressive sui comportamenti in grado di arrecare pregiudizio alla sicurezza dei cittadini;

VISTA la Legge del 14 agosto 1991 n° 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

VISTA la Legge Regionale del 18 maggio 1994 n° 21 e s.m.i. (norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina);

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli artt. 672 e 727 del Codice Penale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05/09/2012, in particolare all'art. 17, commi 3, 4 e 5;

VISTO l'art. 50, comma 3, T.U. 267/2000;

ORDINA

ai proprietari, possessori, detentori, conduttori a qualsiasi titolo di cani di adottare idonei accorgimenti al fine di evitare possibili inconvenienti per l'incolumità, l'igiene delle persone ed il decoro urbano, impedendo che gli animali stessi sporchino il suolo pubblico con le proprie deiezioni e che possano trovarsi a circolare liberi ed incustoditi sulle aree pubbliche.

A tale scopo alle suddette persone è **fatto assoluto divieto**:

1. di abbandonare deiezioni dei propri animali su strade, marciapiedi, spazi prospicienti gli esercizi commerciali, accessi alle sedi pubbliche nonché alle civili abitazioni e, più in generale, su ogni altra superficie adibita al pubblico passaggio;
2. chiunque conduca cani nei succitati spazi dovrà preventivamente munirsi di apposita attrezzatura adatta allo scopo, nonché di involucri o sacchetti impermeabili e portarla al seguito affinché, all'occorrenza, possa immediatamente raccogliere gli escrementi dell'animale;
3. abbandonare cani sul territorio comunale, di lasciarli incustoditi o, comunque, liberi di circolare senza alcun vincolo in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico, specie se affollati;
4. introdurre a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo cani negli spazi monumentali pubblici, parchi, giardini, ad eccezione degli spazi che verranno ad essi appositamente dedicati.

Sono **esentate** dall'obbligo di cui al punto 4:

- le persone non vedenti che utilizzano cani-guida da accompagnamento appositamente addestrati;
- i cani appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine e di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, quando utilizzati per attività di servizio;
- i partecipanti alle manifestazioni canine regolarmente autorizzate.

Conseguentemente è **fatto obbligo**:

5. qualora le superfici sopra elencate siano state lordate, in quanto utilizzate per soddisfare le esigenze fisiologiche dell'animale, di provvedere immediatamente alla completa pulizia del suolo mediante l'asportazione con i mezzi sopra indicati degli escrementi, che dovranno essere poi riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e possibilmente conferito nei contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
6. di custodire i propri cani all'interno della proprietà privata con ogni debita cautela;
7. di condurre i cani al guinzaglio durante la passeggiata in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
8. di affidare i cani di grossa taglia e/o di razze da difesa e/o i cani che si mostrino particolarmente aggressivi, esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente;
9. i cani di grossa taglia e/o di razze da difesa e/o i cani che si mostrino particolarmente aggressivi durante la passeggiata in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico dovranno essere portati al guinzaglio e muniti di apposita museruola.

Sono **esentate** dagli obblighi di cui ai punti 7, 8 e 9:

- le persone non vedenti che utilizzano cani-guida da accompagnamento appositamente addestrati;
- i cani appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine e di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, quando utilizzati per attività di servizio;

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, **la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00**, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

INFORMA

Che a norma della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Vigilanza;

Che avverso il presente atto a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla

data di Pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199) entro 120 (centoventi) giorni.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio;
- venga pubblicizzata su tutti i siti social on line a disposizione del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione on line o attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa, in modo da darne massima divulgazione e informazione alla cittadinanza;
- che ne siano rese disponibili copie, a richiesta, presso gli uffici del Comune di Pabillonis e del Comando di Polizia Locale, ai quali viene trasmesso.
- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Il Sindaco
Riccardo Sanna